

Palermo, 13 Febbraio 2017

Prot. 206/2017

Alle Aziende Turistiche della
Sicilia
Loro Sedi

Oggetto: Credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive – Compilazione della domanda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Vi informiamo che dallo scorso 6 febbraio è iniziata la fase di preparazione per richiedere il credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive per le spese sostenute nel 2016.

Infatti, dalle ore 10.00 del 6 febbraio 2017 e fino alle ore 16.00 del 21 febbraio 2017, è possibile compilare l'istanza relativa alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

Le domande per richiedere il credito d'imposta, istituito, come noto, con l'art. 9 del D.L. n. 83 del 2014, ed attuato con il Decreto del 12 febbraio 2015, possono essere inoltrate dai legali rappresentanti:

1. degli esercizi ricettivi che svolgono, in via non occasionale, le attività di cui alla divisione 55 "Alloggio" della classificazione ATECO 2007, appartenenti alle seguenti tipologie:
 - esercizi ricettivi singoli:
 - struttura alberghiera aperta al pubblico, composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici: alberghi; villaggi albergo; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel; marina resort; strutture individuate dalle specifiche normative regionali;
 - strutture extra-alberghiere: affittacamere; ostelli per la gioventù; case e appartamenti per vacanze; residence; case per ferie; bed and breakfast; rifugi montani; strutture individuate dalle specifiche normative regionali;
2. esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari: aggregazioni (nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, ATI o organismi o enti simili) di strutture ricettive con soggetti che forniscono servizi accessori alla ricettività (ad esempio ristorazione, prenotazioni, trasporto);
3. delle agenzie di viaggio e dei tour operator appartenenti rispettivamente alla divisione 79.11.00 e 79.12.00 della classificazione ATECO 2007, che risultano appartenere, per l'anno finanziario di cui chiedono il credito d'imposta, ai nuovi cluster 2 e 7 del nuovo studio di settore WG78U, approvato con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015.

Nel caso di esercizi ricettivi aggregati, destinatario dell'agevolazione fiscale è l'esercizio ricettivo singolo componente l'aggregazione.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito (aggiornate al 6 luglio 2015), ha chiarito che:

- possono beneficiare del credito di imposta i campeggi;
- sono esclusi dall'ambito soggettivo dell'agevolazione gli agriturismi, in quanto l'esercizio dell'attività di ricezione si svolge nel contesto di una struttura che, in via prevalente, è dedicata allo svolgimento di attività non attinenti alla ricezione turistica.

Il credito d'imposta potrà essere richiesto relativamente alle seguenti spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per:

- acquisto e installazione di modem/router e/o dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale) per impianti wi-fi messi a disposizione dei clienti in qualità di servizio gratuito e dotati di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
- acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- acquisto software e/o hardware (server, hard disk) per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- acquisto di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- prestazioni e servizi e/o acquisto di software per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.

La spesa massima complessiva ammissibile è pari a 41.666 euro.

Non sono eleggibili le spese relative all'intermediazione commerciale. Inoltre, come specificato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nelle FAQ pubblicate sul proprio sito, non sono agevolabili:

- le spese relative al pagamento da parte delle strutture ricettive alla agenzie di viaggi on line di fatture di commissione per la vendita da parte di queste ultime di disponibilità alberghiere;
- le spese relative alle commissioni sulle prenotazioni concluse tramite piattaforme online, poiché trattasi di spese per intermediazione commerciale;

- le spese sostenute da una società capogruppo non avente codice di attività 55 per gli hotel appartenenti alla stessa aventi codice di attività 55, in quanto, ai fini dell'ammissibilità deve risultare lo svolgimento in via non occasionale di attività di cui alla divisione 55 della classificazione ATECO 2007.

Il credito d'imposta sarà riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute, fino all'importo massimo di 12.500 euro. Il bonus, concesso in regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1470/2013, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

L'istanza deve essere compilata direttamente on-line accedendo alla procedura disponibile sul Portale dei Procedimenti, riportando il costo complessivo degli interventi, l'ammontare delle spese agevolabili ed il relativo credito d'imposta spettante.

A tal fine, il legale rappresentante dell'impresa (o il terzo delegato) dovrà registrarsi al suddetto Portale ed attivare una pratica relativa al "Tax credit digitalizzazione" (sarà possibile attivare una pratica per ogni impresa rappresentata). Ogni procedimento verrà contraddistinto da un proprio identificativo.

Terminata la fase di compilazione, è possibile scaricare, in formato pdf non modificabile, l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese. La domanda, prodotta dall'applicativo in formato pdf, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

L'attestazione di effettività delle spese sostenute deve essere firmata digitalmente da uno dei seguenti soggetti:

- presidente del collegio sindacale;
- revisore legale iscritto nel registro relativo;
- professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- professionista iscritto nell'albo dei periti commerciali;
- professionista iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro;
- responsabile di centro di assistenza fiscale.

L'istanza e l'attestazione delle spese sostenute, firmate digitalmente, possono essere caricate sul Portale dei Procedimenti, dalle ore 10.00 del 6 febbraio 2017 e fino alle ore 16.00 del 21 febbraio 2017.

L'invio telematico della domanda e dell'attestazione di effettività delle spese sostenute, firmate digitalmente e già caricate nel Portale dei Procedimenti, potrà avvenire dal 22 febbraio 2017 al 28 febbraio 2017.

Distinti saluti

Il Direttore
Salvatore Scalisi

